

*Istanze ex art. 333 comma II c.c.: competenza del TM se
presentate in via autonoma*

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 5 giugno 2015 (Pres. Gloria Servetti, rel. G. Buffone)

Riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni – Art. 38 disp. att. c.c. – Misure limitative ex art. 333 c.c. – Ricorso per la modifica o revoca ex art. 333 comma II c.c.

L'art. 38 disp. att. c.c. richiamando «i provvedimenti» e i «procedimenti» di cui all'art. 333 c.c. non distingue, in seno a questa disposizione, tra la fattispecie di cui al primo comma e la fattispecie di cui al secondo comma. Le regole di riparto della competenza che valgono per il primo comma dell'art. 333 c.c. valgono, pertanto, anche per il secondo comma dell'art. 333 c.c.; ne consegue che, ove la parte ricorrente introduca in via autonoma un giudizio ex art. 333 comma II c.c. – senza che penda alcun processo di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. – si versa in un ambito attratto dalla competenza funzionale del T.M., non rilevando le eventuali domande accessori; infatti, solo ove il Giudice Minorile dovesse stimare non più sussistenti le condizioni legittimanti il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e di conseguenza revocare le antecedenti statuizioni a tutela del minore, si realizzerebbe quella reintegrazione della coppia genitoriale nel pieno esercizio della responsabilità che sola potrebbe consentire di individuare nella disposizione di cui all'art. 316 comma 4 c.c. il quadro normativo di riferimento, con consequenziale operatività della competenza funzionale del Giudice Ordinario a mente dell'art. 38 come modificato dalla legge 219/2012.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Osserva

[1]. X, nato a ... in data ... 1966, e Y, nata a ..., in data .. 1971, sono genitori di (nata il ..1996) e di ... (nata il . 2001). Il Tribunale per i Minorenni di Milano, con decreto del 2013, depositato in data .. gennaio 2014, ha disposto (ex art. 333 comma I c.c.) per entrambe le bambine l'affidamento familiare, mandando ai Servizi Sociali delegati di curare i rapporti tra le minori e i genitori, nonché gli interventi di supporto e sostegno. Con ricorso depositato in data 29 maggio 2015, i genitori hanno richiesto l'affidamento di .. ai genitori o, comunque, il suo collocamento presso il nucleo familiare ricorrente.

[2]. La parte ricorrente omette di qualificare giuridicamente la propria domanda e, pertanto, la qualificazione va fatta *ex officio*. Il

provvedimento di affidamento familiare costituisce una (seria) limitazione della responsabilità genitoriale; non regola (dall'interno) l'esercizio delle facoltà genitoriali ma limita (dall'esterno) i contenuti di quell'esercizio stesso, incidendo anche sui contenuti del rapporto tra genitore e figlio. Si tratta, dunque, di un provvedimento da collocare nell'ambito delle misure limitative ex art. 333 comma I cod. civ. La domanda del genitore che richieda (come nel caso di specie) la revoca (parziale o totale) di quella limitazione si avvale, dunque, dello strumento rimediabile di cui all'art. 333 comma II c.c.: «i provvedimenti [ex art. 333, I, c.c.] sono revocabili in qualsiasi momento». Nel caso in esame, pertanto, i genitori hanno promosso un'azione ex art. 333 comma II c.c.

[3]. Non sussiste la competenza di questo ufficio. L'art. 38 disp. att. c.c. richiamando «i provvedimenti» e i «procedimenti» di cui all'art. 333 c.c. non distingue, in seno a questa disposizione, tra la fattispecie di cui al primo comma e la fattispecie di cui al secondo comma. L'art. 333 comma I c.c. enuclea l'ambito dei provvedimenti limitativi (provvedimenti cd. di primo grado); l'art. 333 comma II c.c. si occupa, invece, dei provvedimenti modificativi di quelli limitativi (provvedimenti cd. di secondo grado). In altri termini: il "limite" apposto all'esercizio della responsabilità genitoriale può essere rimosso o attenuato dal giudice mediante un ricorso che instaura un procedimento *ad hoc*. Ebbene, le regole di riparto della competenza che valgono per il primo comma dell'art. 333 c.c. non possono non valere anche per il secondo comma dell'art. 333 c.c. L'art. 38 disp. att. c.c. ha previsto in via generale la competenza del Tribunale dei Minori per i procedimenti di cui all'art. 333 c.c. senza operare alcuna distinzione tra le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 333 c.c., con la sola eccezione per cui i provvedimenti di cui alla suddetta disposizione vengono attratti alla competenza del Tribunale Ordinario nell'ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione o divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c.; ne consegue che, ove la parte ricorrente introduca in via autonoma un giudizio ex art. 333 comma II c.c. – senza che penda alcun processo di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. – si versa in un ambito attratto dalla competenza funzionale del T.M. (cfr. Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 6 maggio 2014, Pres. Servetti, est. Muscio). Ciò, a maggior ragione, vale con riguardo alla richiesta che (come nel caso di specie) miri a revocare un affidamento familiare: in questo caso, si assiste ad una domanda giudiziale ex art. 333 comma II c.c. in cui le eventuali ulteriori richieste sono consequenziali alla rimozione della limitazione. In questo caso, si deve optare per la competenza funzionale del T.M. poiché ove il Giudice Minorile dovesse stimare non più sussistenti le condizioni legittimanti il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e di conseguenza revocare le antecedenti statuizioni a tutela del minore, si realizzerebbe quella reintegrazione della coppia genitoriale nel pieno esercizio della responsabilità che sola potrebbe consentire di individuare nella disposizione di cui all'art. 316 comma 4 c.c. il quadro normativo di riferimento, con consequenziale operatività della competenza funzionale del Giudice Ordinario a mente dell'art. 38 come modificato dalla legge 219/2012 (Trib. Milano, 6 maggio 2014 cit.). Giova ricordare che la questione non è stata affrontata dalle recenti

pronunce della Suprema Corte di Cassazione (Cass. sez. VI-I, 26 gennaio n. 1349; Cass., sez. VI-I, 12 febbraio 2015 n. 2833; Cass. sez. VI-I, 12 febbraio 2015 n. 2837) poiché, nei casi esaminati, non veniva in rilievo la specifica materia dell'azione ex art. 333 comma II c.c.

[4]. Questo ufficio ha risolto in modo analogo questioni identiche già sottoposte. Ha ritenuto, ad esempio, che «la modifica del provvedimento urgente di collocamento in Comunità del minore, proposta dalla madre per il ripristino della piena potestà genitoriale», non instauri «una controversia ex art. 317-bis c.c. in quanto non riguarda il rapporto tra padre e madre in ordine all'esercizio della genitorialità ma la persistenza o meno delle condizioni che giustificano l'affievolimento della responsabilità genitoriale» (Trib. Milano, decreto 3 maggio 2013); ha precisato che le azioni autonome ex art. 333 c.c. sono di competenza del TM (Trib. Milano, decreto 7 maggio 2013; Trib. Milano decreto 3 ottobre 2013); ha, in particolare, affermato che la competenza "per attrazione" del Tribunale ordinario «non sussiste dove la domanda sia intesa ad ottenere la modifica di un provvedimento pronunciato dal tribunale per i Minorenni ex artt. 333, 330 c.c.: in tal caso non si verte in tema di mero affidamento di minore nato da coppia non coniugata la cui relazione sia cessata, quanto a dire di un caso riconducibile al disposto normativo di cui all'art. 317 bis c.c., che presuppone l'esercizio integro della potestà genitoriale, bensì di ipotesi in cui si contesta la quantomeno persistente sussistenza di elementi che hanno già condotto all'adozione di un provvedimento limitativo della potestà» (Trib. Milano, 11 ottobre 2013). Con specifico riguardo alla azione ex art. 333 comma II c.c., questo Ufficio si è pronunciato in senso sfavorevole alla competenza del T.O. in modo costante (Trib. Milano, 6 maggio 2014; Trib. Milano, 11 febbraio 2015). Le pronunce citate sono edite. I motivi sin qui illustrati lumeggiano l'imprudenza dell'azione esercitata dai genitori per i quali, dunque, deve essere disposta la revoca dal beneficio erariale ex art. 136 comma II, d.P.R. 115 del 2002. Si tratta di una ipotesi tipizzata dal Testo Unico del 2002 che legittima la revoca del cd. gratuito patrocinio *ex officio* (v. Cass. civ., sez. I, 30 maggio 2008 n. 14594).

[5]. Il ricorso può essere definito *de plano*. Secondo la giurisprudenza di questo ufficio, è superflua la preventiva instaurazione del contraddittorio, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluenza sull'esito del giudizio (Cassazione Civile, Sez. Unite, 16 luglio 2012, n. 12104; in questi termini già: Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 febbraio 2014, Pres. est. Gloria Servetti): infatti, pur con la comparizione delle parti, non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 - 3 aprile 2013; Trib. Milano, sez. I civ., decreto 3 ottobre 2013) e ciò impone di assegnare prevalenza al rispetto del principio della ragionevole durata del processo (che impone, in presenza di un'evidente ragione di caducazione della richiesta giudiziale, di definire con immediatezza il procedimento). In questo contesto, è applicabile il principio enunciato dalla Suprema Corte per il giudizio di Cassazione: in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio atteso che

la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 giugno 2013 n. 15106, Pres. Massera, est. Scrima). Non è neppure necessario stimolare il contraddittorio delle parti, trattandosi di questione processuale (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 30 aprile 2011 n. 9591, Pres. Finocchiaro, est. Vivaldi).

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità del ricorso

Revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di ...

Revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di ...

Nulla per le spese.

Si comunichi

Milano, lì 5 giugno 2015

Il giudice est. Il Presidente

Dr. Giuseppe Buffone Dr.ssa Gloria Servetti